



ODG

N. 1679

Necessità di un riconoscimento nella legislazione regionale e nazionale per i cani d'assistenza per le persone con disabilità.

Presentato dal Consigliere regionale:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 21/09/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 21/09/2023

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

OGGETTO – Necessità di un riconoscimento nella legislazione regionale e nazionale per i cani d'assistenza per le persone con disabilità.

Il Consiglio Regionale del Piemonte,

Premesso che:

- il cane guida per persone con disabilità visiva è riconosciuto e tutelato da una Legge dello Stato (Legge 14 febbraio 1974, n. 37 “Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico”, e dalla normativa nazionale che disciplina l'addestramento e l'utilizzo dei cani guida per ciechi);
- non esistono a livello nazionale analoghi tutela e riconoscimento per tutti gli altri cani addestrati per varie e diverse disabilità;
- in Italia, attualmente, chi è accompagnato da un cane guida, grazie alla Legge n. 37/74, può accedere in ogni luogo aperto al pubblico;
- lo stesso diritto non è garantito, invece, a chi sia accompagnato da un cane da assistenza, che pure è addestrato allo scopo di assistere e coadiuvare la persona con disabilità;
- il 1° marzo 2019 è entrata in vigore in Piemonte la Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2019, “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- la norma trasferisce nel contesto regionale i principi essenziali in materia, stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (ratificata in Italia da una Legge del 2009), e intende promuovere azioni, politiche e strategie comunicative sempre più inclusive e attente allo sviluppo delle capacità e opportunità delle persone con disabilità.

Rilevato che:

- rispetto alla legislazione in essere in sede comunitaria si registra un significativo indugio sulla tematica dei “cani per l'assistenza” delle persone con disabilità anche nell'ordinamento nazionale;
- oltre al “cane guida” per persone con disabilità visiva esistono anche i cani da assistenza per persone non necessariamente cieche o ipovedenti, ma con disabilità di altro tipo;
- i “cani da assistenza” sono di diverse tipologie e sono utili per diversi impieghi, tra cui:
 - a) cani da assistenza per persone con disabilità fisiche: sono addestrati per recuperare oggetti dal pavimento, accendere gli interruttori, aprire e chiudere le porte e i cassetti, ecc.;
 - b) cani da assistenza per persone con disabilità uditiva: sono preparati principalmente per avvisare il padrone di vari suoni (suonerie, telefono, pianto di un bambino, voci, allarmi, ecc.) e per portarlo nel luogo da cui proviene il suono;
 - c) cani da assistenza per dare allarmi o emergenze: sono addestrati per tenere compagnia agli anziani o per assistere le persone che potrebbero soffrire di malattie come il diabete o l'epilessia e per chiedere aiuto, se necessario;

- d) cani da assistenza per persone con autismo: sono in grado di evitare o ridurre i comportamenti distruttivi e i comportamenti caratteristici dell'autismo. Riescono a creare un legame affettivo molto forte con i loro padroni, migliorano la comunicazione, la stimolazione e la sicurezza;
- e) cani per la realizzazione di Terapie Assistite con Animali (TAA): il legame tra cane e persona con disabilità è utilizzato a scopo terapeutico. I cani da terapia sono utilizzati per persone con disabilità intellettiva o psichica;
- f) cani di assistenza preventiva o "cani d'allerta medica": cani, cioè, in grado di segnalare una crisi medica imminente e, in caso di necessità, avvisare altre persone e ricercare aiuto; a titolo esemplificativo, sono utili per persone affette da diabete o altre malattie metaboliche, epilessia, persone soggette a svenimenti improvvisi e perdita di conoscenza quale Sindrome da Tachicardia Ortostatica Posturale (POTS), Alzheimer o, ancora, gravi allergie e/o intolleranze alimentari.

Considerato che:

- è auspicabile un rapido intervento del Ministero della Famiglia, Natalità, Pari Opportunità, al fine di armonizzare la nostra legislazione italiana con quella di altri Paesi europei, colmando il divario e le carenze oggi esistenti in materia;
- sarebbe sufficiente sostituire al primo Comma dell'Articolo unico della Legge n. 37/1974, alle parole "privo di vista" le parole "persona con disabilità" per estendere la normativa a tutte le persone con disabilità o particolari patologie assistite da un cane a questo scopo addestrato;
- la Legge regionale del Piemonte non ha attualmente una ricaduta pratica sulla tematica afferente i "cani per l'assistenza" delle persone con disabilità, poiché si concentra principalmente su affermazioni in linea generale di principi e linee d'azione.

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale

- a promuovere specifiche iniziative a livello istituzionale nazionale, affinché siano introdotte nella legislazione settoriale di riferimento specifiche modifiche atte ad equiparare i "cani d'assistenza" per le persone con disabilità ai "cani guida" per le persone non vedenti e ipovedenti;
- a prevedere apposite disposizioni regionali atte a riconoscere e tutelare i "cani d'assistenza" per le persone con disabilità alla stregua di quanto attualmente assicurato ai "cani guida" per non vedenti e ipovedenti;
- di comprendere, nell'ambito delle future disposizioni regionali afferenti i "cani d'assistenza" per le persone con disabilità, anche i cani di assistenza preventiva o "cani d'allerta medica", cani, cioè, in grado di segnalare una crisi medica imminente e, in caso di necessità, avvisare altre persone e cercare aiuto.